

Ordinanza n.485/2009

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL LAZIO

composta dai seguenti Magistrati

Salvatore NOTTOLA Presidente relatore

Enrico TORRI Consigliere

Luigi IMPECIATI Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sull'istanza presentata il 29 settembre 2009 dal sig. [REDACTED], rappresentato e difeso [REDACTED] e [REDACTED] e presso gli stessi elettivamente domiciliato [REDACTED] per la declaratoria di nullità degli atti istruttori e processuali relativi al giudizio di responsabilità iscritto al n. 69304 del registro di Segreteria, instaurato dal Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio con atto di citazione emesso, tra gli altri, nei confronti del suddetto.

Uditi nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009, con l'assistenza del segretario dott.ssa Ernestina Barbone, il relatore presidente dott. Salvatore Nottola, il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Massimo Di Stefano (che ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza in quanto gli

atti istruttori e processuali di cui trattasi sono stati già dichiarati nulli con ordinanza della Sezione, ed ha chiesto la condanna dell'istante alle spese di giudizio) e [REDACTED] (il quale ha precisato di aver avuto comunicazione della suddetta ordinanza dopo la presentazione dell'istanza da parte del suo assistito).

Esaminati tutti gli atti e documenti della causa.

Considerato che:

Il Collegio rileva che, come anche precisato dal pubblico ministero, è intervenuta l'ordinanza n. 428/2009, pronunciata a seguito di presentazione di precedente, analoga istanza da parte di altri soggetti interessati dall'atto di citazione di cui sopra, e con la quale è stata già dichiarata la nullità degli atti istruttori e processuali di cui al giudizio n. 69304;

che la nullità sancita dall'ultimo periodo del comma 30-ter dell'art. 17 del d.l. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/2009 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 del d.l. n. 103/2009 (contenente "disposizioni correttive del decreto legge anticrisi n. 78 del 2009"), presenta indubbio carattere oggettivo, dal momento che concerne il difetto dei requisiti di ammissibilità e legittimità per l'inizio dell'attività istruttoria e che può essere fatta valere da "chiunque" vi abbia interesse, con la conseguenza che la pronuncia dichiarativa della stessa produce in sé effetto nei confronti di tutti gli interessati, senza necessità, anche per evidenti ragioni di economia processuale, di specifica istanza da parte di

ciascuno di essi;

l'istanza in esame è dunque improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio atteso che plausibilmente, dati i ristretti termini della procedura, il precedente provvedimento della Sezione non è stato tempestivamente conosciuto dal patrono dell'istante.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio,

DICHIARA

improcedibile, per sopravvenuto difetto d'interesse, l'istanza in epigrafe.

Compensa le spese del presente procedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2009.

IL PRESIDENTE

F.to Salvatore Nottola

**P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'
F.to Dott.Francesco Maffei**

Depositata in segreteria il 15 ottobre 2009